



COMUNE DI RUFFANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 123 DEL 03-12-2025

Oggetto: MODIFICA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI EX ART. 86 TUPLS.

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Visto il D.L. n.223/2006, convertito in Legge n.248/2006 che ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che la normativa di cui sopra, consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura senza più vincoli festivi o infrasettimanali, né limiti giornalieri di apertura;

Visto che le attività di cui alla normativa che precede possono offrire, oltre la somministrazione di beni, anche l'intrattenimento musicale;

Ritenuto che la normativa che regola le emissioni sonore prevede la possibilità di temperare le esigenze degli operatori del settore con quelle del riposo e della quiete dei residenti;

Valutata l'importanza del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale perché, con la loro presenza, contribuiscono, efficacemente, all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio;

Ritenuto che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, e che, pertanto, si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Ritenuto opportuno contemperare le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

Ritenuto, inoltre, di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Considerato che con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

Dato atto che:

- il Legislatore nazionale è intervenuto più volte con misure dirette a contrastare il diffondersi della patologia legata al gioco d'azzardo, ad esempio con il Decreto-Legge 87/2018 (conv. L. 96/2018), prevedendo, ad esempio, disposizioni a tutela dei minori, nonché il divieto di pubblicizzazione dell'attività di gioco e scommessa;
- con l'Intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della L. 208/2015, al fine anche di raggiungere migliori livelli di tutela della salute pubblica, è stato, tra l'altro, dato atto della necessità di prevedere limiti orari giornalieri alle attività di gioco, fermo restando che le disposizioni previste dall'Intesa non possono considerarsi allo stato direttamente o indirettamente vincolati per gli Enti Locali, stante il mancato recepimento del contenuto dell'Intesa stessa da parte del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 936, della L. 208/2015, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (Cons. Stato sent. n. 10581/2023, n. 7873/2023, n. 11426/2022, n. 5233/2020, n. 4496/2020 e n. 4119/2020; T.A.R. Lombardia - Milano n. 665/2021 e n. 148/2022);
- la regolamentazione degli orari delle attività di gioco costituisce misura idonea a prevenire l'emergere e la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo considerato che mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2497/2024);

Considerato che, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato *"Deve dunque riconoscersi la necessità, sotto il profilo logico - sistematico, che la reiterata violazione della disciplina sindacale degli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, sia accompagnata da una misura ulteriore e diversa dalla sanzione pecuniaria: una misura, cioè, di*

cura diretta dell'interesse pubblico, che prescindendo dal soggetto e che guardi all'oggettività, e che vada ad incidere direttamente e immediatamente sull'attività (del gioco e del funzionamento degli apparecchi di gioco), sospendendola per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo. Una tale misura - che a ben vedere esprime un potere di amministrazione attiva perché è a cura diretta e immediata dei detti interessi della collettività prima ancora che a retribuzione di una condotta individuale che li lede - ben può dalla discrezionalità comunale essere individuata, come avvenuto nel caso di specie, nella preannunciata sospensione dell'attività per un periodo massimo di cinque giorni, tempo che risulta significativo, adeguato e proporzionato, idoneo ad un tempo a garantire un reale effetto di deterrenza ed il carattere di afflittività contemperando in modo non irragionevole l'interesse sanzionatorio dell'autorità sindacale ed il principio della libertà d'iniziativa economica" (Cons. Stato sent. n. 1933/2018) rinvenendo nel disposto degli articoli 9 e 10 del R.D. 773/1931 la relativa base giuridica. Pertanto al fine di rendere effettive ed efficaci le limitazioni previste dalla presente ordinanza, si ritiene necessario prevedere che in caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente ordinanza venga disposta, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 773/1931, la sospensione dell'attività e/o del funzionamento degli apparecchi da gioco per massimo cinque giorni, precisando che, ai fini della presente ordinanza, la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 7 bis D.lgs. 267/2000, mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la sentenza n. 10581/2023 del Consiglio di Stato, con la quale è stato precisato come "La giurisprudenza si è, infatti, attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2023 n. 7345 e 26 agosto 2020 n. 5225)";

Vista la giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lombardia, I sez. - Milano (sentenza n. 438/2022) per la quale "non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di "proibizionismo", che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari, e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità degli esercizi di gioco (Consiglio di Stato, sez. III - 19/12/2019 n. 8563).";

Ritenuto di stabilire una deroga alla limitazione oraria alle attività di intrattenimento e agli orari di servizio delle attività delle sale gioco;

Vista la Legge n. 248/2006;

Visto il T.U.L.P.S.;

ORDINA

1. di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività delle sale gioco (ex art. 86 T.U.L.P.S.) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come indicato:

- ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S. l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
- ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6, DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 collocati:
 - a. negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, etc.);
 - b. negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, etc.);

l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi. apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili;

DISPONE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di recidiva, si applica, ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S., la sospensione da uno a cinque giorni dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS ovvero del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il

responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Ruffano per la relativa diffusione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Lecce nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Claudio SERGI